



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CENTO

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Cento

nella persona della dottoressa Maria Manganelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 267 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2010, posta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2011

promossa da

~~XXXXXXXXXX~~, nata a ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ 1976 (~~XXXXXXXXXX~~ 76836-64698)

~~XXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il 12 settembre 1952 (1952-DCX-XXXX-XXXX-XXXX)

rappresentati e difesi dall'avvocato A. Greco del foro di Bologna, come da mandato a margine all'atto di citazione e in Argenta, alla via Don Minzoni n.5, presso lo studio dell'avvocato Piera Buscaroli, elettivamente domiciliati

attori

contro

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del titolare signor ~~XXXXXXXXXX~~, con sede in Cento, P.zza Ione Ranazzo, via ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ 76836-64698, rappresentato ed assistito dall'avvocato ~~XXXXXXXXXX~~ del foro di Ferrara ed

numero sentenza

8/12

numero R.G.

267/10

numero cronologico

82/12

oggetto

RINVIAMENTO DEL

GIUDIZIO

R.G.P. 8/12

*Maria*

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cento,  
~~Corso Garibaldi 15~~ come da mandato a margine della comparsa  
di costituzione e risposta

convenuto

Oggetto: risarcimento del danno.

Conclusioni per parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, *contrariis relictis*,  
accertare il grave vizio di difformità e di conseguenza  
l'inadempimento posto in essere dalla ditta Foto ~~Amato~~  
~~Amato~~ e conseguentemente dichiarare risolto per  
solo fatto e colpa di quest'ultima il contratto di  
prestazione d'opera stipulato con gli attori Ann ~~Amato~~ e  
Mari ~~Amato~~ e finalizzato alla realizzazione di un  
servizio fotografico ed una videoripresa che immortalasse  
tutti i momenti salienti della cerimonia religiosa e del  
ricevimento nuziale in occasione delle loro nozze;  
di conseguenza condannare la ditta Foto ~~Amato~~  
~~Amato~~ al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli  
attori pari ad euro 1.700,00, ovvero dalla maggiore o minore  
somma che sarà accertata in corso di causa, nonché al  
risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori,  
che si quantifica in una somma non inferiore ad euro 3.000,00  
o in quella somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo giudice di  
pace riterrà equa e/o di giustizia, oltre interessi al tasso  
legale dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione



*Amato*

monetaria secondo indici Istat;

il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del

Giudice di Pace adito;

con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite."

Conclusioni per parte convenuta:

"Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Cento

nel merito e in via principale: accertata e dichiarata la

carenza dei presupposti richiesti dalla legge per dichiarare

il totale inadempimento del contratto stipulato tra le parti,

rigettare tutte le domande proposte dai signori ~~Agna Faggioli~~

e ~~Martino~~ per la loro assoluta e totale infondatezza

in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Sempre in via principale: accertata e dichiarata l'avvenuta

decadenza del diritto alla denuncia dei vizi del DVD,

rigettare comunque tutte le domande attoree a qualsivoglia

titolo formulate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via subordinata, nella deprecata e non creduta ipotesi che

venisse accolta la domanda avversaria, condannare i convenuti

a restituire l'album fotografico ed il video e tutte le copie

delle foto e delle riprese".

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato i signori ~~Agna~~

~~Faggioli~~ e ~~Martino~~ convenivano dinanzi al giudice di

pace di Cento l'odierna convenuta, la ditta Foto ~~Stipano~~  
~~Stipano~~ in persona del titolare, perchè venisse  
accertata la responsabilità professionale di quest'ultimo, in  
ordine alla imperizia ed alla negligenza dimostrata nella  
realizzazione del servizio fotografico e della videoripresa  
dell'intero matrimonio.

Nella stessa domanda giudiziale gli attori lamentavano molti  
errori di sopra/sotto esposizione e di omissioni ed altresì  
di una videoripresa limitata nel tempo cosiccome di un  
servizio fotografico ridotto.

Pertanto parte attrice eccepiva un inadempimento totale del  
contratto tale da richiederne la risoluzione ed il  
risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non  
patrimoniali.

I fatti possono così riassumersi.

Il signor Maurizio ~~Stipano~~, nell'aprile del 2009, si recava,  
unitamente al signor ~~Maurizio Stipano~~ ~~Stipano~~, padre della futura  
sposa, presso i locali della ditta Foto ~~Stipano~~ ~~Stipano~~  
~~Stipano~~ per accordarsi sulla realizzazione del servizio  
fotografico e sulla videoripresa da eseguirsi il giorno 16  
maggio 2009, giorno del matrimonio con la signora ~~Anna~~  
~~Stipano~~.

Gli accordi venivano presi con il figlio del titolare e gli  
stessi non risultano essere trasposti in forma scritta.

Il giorno 16 maggio 2009, giorno del matrimonio, si

presentava a casa della sposa il signor Cristian Rabboni, figlio del titolare dello studio; il cineoperatore invece si presentava in chiesa.

Poi i ~~Rabboni~~ con il cineoperatore si recavano nel luogo del ricevimento e continuavano il servizio.

Al momento della definizione del contratto, nei locali dello studio fotografico, venivano consegnati i provini, dai quali scegliere le foto che sarebbero state incluse nell'album ed il video.

Ritornavano per pagare l'intero importo richiesto, esprimendo comunque riserve sull'operato del fotografo incaricato e del cineoperatore.

Non riuscendo ad addivenire ad un accordo transattivo, ritenendo comunque di aver subito un danno, citavano in giudizio lo studio fotografico per l'accertamento dei danni patiti patrimoniali e non patrimoniali, dopo una formale messa in mora.

In prima udienza parte convenuta si costituiva dichiarando di aver diligentemente e professionalmente operato, respingendo tutte le accuse in fatto ed in diritto.

La causa veniva istruita con documenti, prove per interrogatorio formale e per testi e con l'esperimento di C.T.U..

All'udienza del 16 dicembre 2011 le parti precisavano come in epigrafe; decorsi i termini per il deposito di note

conclusive e repliche, il giudice tratteneva la causa in decisione, su concorde richiesta delle parti.

#### Motivi della decisione

Il lavoro svolto dallo studio fotografico è stato oggetto di C.T.U. i cui risultati non sono stati oggetto di contestazione da parte dei legali.

In essa si legge:

"La quantità e varietà di scatti fotografici sono nella media di un servizio fotografico matrimoniale standard; a mio avviso è facoltà della soggettività del fotografo stesso lo scattare più di un'immagine per immortalare il medesimo istante.

Non vi è stata alcuna alterazione di fotoritocco...omissis... ma sono state stampate un po' più contrastate del dovuto ....dai negativi di questo matrimonio si possono ottenere stampe ineccepibili, recuperabili perché la qualità del negativo lo permette.

Per quanto concerne la valutazione del video, mi pare che siamo in presenza di un lavoro carente sia in fase di ripresa che di montaggio. Molte riprese, specialmente quelle all'interno della chiesa, presentano difetti che disturbano la visione dello spettatore, spostamenti di macchina troppo rapidi, tremolii vari, eccesso di riprese "a vite". Sembrano riprese effettuate da un video operatore dilettante. Il montaggio non è meglio e nelle riprese effettuate durante

l'intrattenimento, imperdonabile mi sembra l'aver sostituito l'audio originale con musica che non ha alcuna attinenza col ballo immortalato. Se mi si può passare l'espressione, siamo al minimo sindacale, riprese effettuate sì, ma non con il taglio professionale che dovrebbe contraddistinguere un professionista da un videoamatore. Il lato meno professionale lo riscontriamo poi nel fatto che forse, con un adeguato montaggio, si sarebbe potuto creare un prodotto migliore e più apprezzato ma non sono stati salvati i filmati originali. E questo, per rispondere al quesito primario, mi sembra una evidente negligenza che nessun professionista farebbe".

Tali considerazioni erano condivise nella maggior parte dal fotografo G.Franco ~~Vincini~~, consulente di Rabboni, secondo il quale il servizio fotografico era nella norma per immagini e realizzazione mentre per il video riscontrava dei problemi tecnici durante le fasi iniziali delle riprese. Inoltre, continua testualmente nella perizia, "la qualità del video ed il montaggio non presentano caratteristiche tali che ci si può aspettare da un video operatore professionista".

Ancora, "l'inserimento del sonoro non è particolarmente adatto alla tipologia del filmato in particolare nelle sequenze del ballo mancano le musiche di presa diretta".

Le consulenze non sono state contestate: di esse quindi il giudice ne terrà conto.

Le testimonianze di Francesco ~~Esposito~~ e di Veronica

~~Il caso~~ hanno confermato i fatti esposti in atto di citazione; la testimonianza di ~~Giuseppe Cusi~~, nel cui studio il giorno del matrimonio si è presentato il cineoperatore per "risolvere dei problemi alla telecamera" ed in particolare per "pulire le testine" della stessa telecamera, non ha sollevato contestazioni di sorta.

Pertanto, la domanda di parte attrice, rivolta a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento totale della prestazione e conseguente risarcimento del danno non è apparsa infondata.

Ai sensi dell'articolo 1218 c.c. "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Ai sensi dell'articolo 1176 c.c.: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."

Nella diligenza, criterio generale, è compresa anche la perizia, da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.

La consulenza sul video non lascia margini di incertezza;



essa non è mezzo di prova ma comunque riscontra delle criticità che sono emerse anche durante la escussione dei testi.

Le foto, invece, potevano probabilmente essere stampate in maniera diversa, utilizzando il numero dei provini a disposizione, per eliminare i contrasti di luce evidenziati.

Alla luce della istruttoria esperita è emerso l'inadempimento della obbligazione, in quanto la diligenza o perizia utilizzate non sembra essere stata la diligenza media esigibile ad un operatore del settore.

Tale inadempimento è stato desunto dalla circostanza che si sia avvalso di soggetti diversi (figlio, operatore della cinepresa) privi di qualifica che possano ingenerare dubbi sulla loro professionalità, dalle escussioni testimoniali, concordi nel denotare una "inadeguatezza" della prestazione, in un'occasione, quale quella di un matrimonio, che nella nostra cultura riveste un significato particolare socialmente e culturalmente e non ultimo dalle perizie eseguite.

L'inadempimento quindi non appare di scarsa importanza.

La parte dell'obbligazione inadempita deve essere valutata rispetto alla intera prestazione e occorre considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata in danno della controparte una alterazione dell'equilibrio contrattuale e in che misura.

La gravità dell'inadempimento deve essere accertata sulla

base di un criterio relativo, idoneo a consentire di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, con gli elementi soggettivi, costituiti dal comportamento della controparte e dell'interesse di questa ad un esatto adempimento.

L'interesse degli attori era quello di ricevere un servizio fotografico ed una videoripresa di qualità media esigibile da un professionista del settore.

La prestazione del convenuto è difettata in larga parte di questa qualità, pertanto, valutato l'inadempimento, esso darà luogo ad un risarcimento dei danni.

Il danno risarcibile ricomprenderà il danno patrimoniale (l'importo pagato allo studio fotografico, detratto il costo dell'album ed il costo dei provini) ed il danno morale subito dagli stessi.

"Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c. identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario

modo denominati (danno morale, danno biologico) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale.

Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente".

(Cass. civile Sez. Unite 11-11-2008 n.26972).

Per gli sposi non avere un ricordo soddisfacente di quella giornata è sicuramente un danno morale risarcibile alla stregua della costante giurisprudenza; basti pensare che gli attori, ballerini professionisti, non hanno un ricordo su video delle loro performances, effettuate durante la festa di nozze, con le musiche originali.

Per la quantificazione del danno morale, si ritiene congruo l'equivalente del costo sostenuto per la intera prestazione.

Il costo della C.T.U., cosiccome già liquidato, sarà posto definitivamente a carico di parte convenuta, perchè necessario all'accertamento del danno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di pace di Cento nella persona della dottoressa Maria Manganelli, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da ~~ANNA E~~ ~~RAFFAELLO~~ ~~RAFFAELLO~~ nei confronti di ~~RAFFAELLO~~ ~~RAFFAELLO~~ ~~RAFFAELLO~~ in persona del titolare, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta;

\* dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera stipulato fra ~~ANNA E~~ ~~RAFFAELLO~~ e ~~RAFFAELLO~~ da una parte e la ditta Foto ~~RAFFAELLO~~ dall'altra;

\* condanna pertanto la ditta Foto ~~RAFFAELLO~~ in persona del titolare ~~RAFFAELLO~~ alla restituzione di

parte dell'importo pagato dagli attori, pari ad euro 1.300,00

(milletrecento virgola zero zero), oltre interessi di legge,

dal giorno di pagamento al saldo ed al pagamento del danno

non patrimoniale pari ad euro 1.700,00 (millesettecento

virgola zero zero), oltre interessi di legge dalla messa in

mora;

\* pone definitivamente le spese di C.T.U., pari ad euro

300,00, in capo a parte convenuta;

\* condanna la ditta Foto ~~\_\_\_\_\_~~ in persona

del titolare al pagamento delle spese di lite che quantifica

in euro 2.500,00, oltre accessori di legge;

\* respinge le altre domande.

Cento 20 gennaio 2011.

*[Handwritten signature]*



Il Giudice di pace  
*[Handwritten signature]*  
ssa Maria Manganelli

Depositato in cancelleria oggi **20 GEN 2012**



IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*  
Dott.ssa Maria Rita Serafino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
CENTO, il **06/02/2012**



IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*  
Dott.ssa Maria Rita Serafino